

**ADEGUAMENTO APPLICATIVO DI QUANTO PREVISTO NEGLI ALLEGATI A, B e C  
IN RELAZIONE ALLA PECULIARITA' DEL BACINO TERMALE EUGANEO**

Considerata la particolarità del settore termale del Bacino Euganeo (Abano Terme – Montegrotto Terme – Battaglia Terme – Galzignano Terme), ove le aziende termali sono inserite direttamente in un elevato numero di distinte strutture alberghiere, il possesso di alcuni dei requisiti richiesti dagli allegati A, B e C può avvenire in forma consortile, attraverso cioè associazioni tra aziende termali, centri studi, consorzi.

Il riconoscimento del possesso dei requisiti in forma consortile attiene a ciascuna delle aziende termali associate a condizione che sia idoneamente documentata l'effettiva partecipazione di ognuna di esse a tutte le fasi operative, in modo inequivocabile ed idoneo a consentire la valutazione dell'effettivo ruolo svolto da ciascuna.

Requisiti di cui all'ALLEGATO A (autorizzazione)

STABTERM AU.3.2: “Presenza di un medico per tutto l'orario giornaliero di apertura dei reparti termali, ovvero garanzia di pronta assistenza medica per tutto l'orario giornaliero di apertura degli stessi reparti, assicurata attraverso un servizio di guardia medica privato”.

Il “servizio di guardia medica privato” deve garantire l'assistenza medica di base agli assistiti degli stabilimenti termali per tutte le situazioni che necessitano dell'intervento da parte di un medico e che si verificano durante le ore di apertura dei reparti di cure termali. Sono escluse le prestazioni di urgenza ed emergenza e le prestazioni programmate.

Il Servizio deve essere ubicato all'interno del Bacino Termale di riferimento e deve essere dotato di un organico di medici adeguato a garantire l'accessibilità allo stabilimento entro e non oltre il tempo di un'ora dalla chiamata.

Il medico deve essere reperibile presso la sede all'uopo individuata fino alla fine del proprio turno. Egli, valutate in “scienza e coscienza” le informazioni presentate dal personale dello stabilimento termale, effettua la propria prestazione medica presso lo stabilimento.

Ciascun medico operante presso il servizio deve attestare la propria presenza durante ciascun turno mediante idoneo sistema di rilevazione (preferibilmente orologio marcatempo) e deve riportare, in apposito registro, gli interventi eseguiti nell'arco del proprio turno.

Il medico del servizio di guardia medica privato non può effettuare visite di ammissione alle cure termali.

Il coordinatore del servizio di guardia medica privato è tenuto a comunicare alla competente Direzione Regionale la documentazione attestante l'organizzazione del servizio (ivi compresa l'indicazione della sede) e ogni successiva modifica dello stesso e, annualmente, il consuntivo dell'attività effettivamente svolta.

irrigazioni vaginali: STABTERM.AU.3.7.1

insufflazioni endotimpaniche: STABTERM.AU.3.8.1 – AU. 2.4.1 (da 1 a 5)

vasculopatie periferiche: STABTERM. AU. 3.9.1 – AU.9.3.2 – AU 2.5.1.1 – AU 2.5.1.2

ciclo della riabilitazione neuromotoria e della rieducazione funzionale del motuleso:

STABTERM AU 3.11.1 (2-4) - 1.8.1 - 1.8.2 – 1.8.3

STABTERM AU da 1.8.5 a 1.8.7.8

ciclo di cura della riabilitazione della funzione respiratoria:

STABTERM AU 3.12.1 - 1.9.1. – 2.6.1.1.- 2.6.1.2 - 1.9.2 - 1.9.3

Il possesso dei requisiti di cui sopra (strumentazione diagnostica, di laboratorio, personale medico e paramedico) è soddisfatto anche attraverso associazioni tra aziende, centri studi, consorzi.

\*\*\*

requisiti di cui all'ALLEGATO B (accreditamento)

STABTERM AC 3.1: adozione di idonea scheda informatizzata ecc.

STABTERM AC 3.2.1: qualificazione e aggiornamento professionale ecc.

STABTERM AC 3.2.2: sistematiche, ricorrenti, periodiche iniziative di educazione sanitaria ecc.

STABTERM AC 3.4.1: disponibilità presso il reparto di fangoterapia di medici specialisti in ortopedia e traumatologia ecc.

STABTERM AC 3.4.1: disponibilità presso il reparto di cure inalatorie di medici specialisti in otorinolaringoiatria ecc.

Il possesso dei requisiti di cui sopra è soddisfatto anche attraverso associazioni tra aziende, centri studi, consorzi.

\*\*\*

requisiti di cui all'ALLEGATO C (livello tariffario)

Art. 3

lettera d) disponibilità presso il reparto di fangoterapia di medici specialisti ecc.

- numero 1) punti 1a) 1b)
- numero 2)
- numero 3)

lettera e) disponibilità di effettuare cure complementari e sinergiche di tipo riabilitativo

- numero 1)
- numero 2)
- numero 3)

lettera h) attività sistematica di ricerca scientifica effettuata in gruppo da due o più aziende, le cui risultanze siano edite a stampa su riviste scientifiche:

1. indicizzate ovvero recensite da motori di ricerca internazionali
2. con impact factor

Il possesso dei requisiti di cui sopra è soddisfatto anche attraverso associazioni tra aziende, centri studi, consorzi.

#### Art. 7

lettera b) disponibilità, presso il reparto di cure inalatorie, di medici specialisti in otorinolaringoiatria o discipline equipollenti, in pneumologia o discipline equipollenti, in audiologia o in idrologia medica, stessi criteri, parametri e punteggi di cui al precedente articolo 3, lettera d);

lettera c) disponibilità di strutture, organicamente e funzionalmente annesse al reparto di cure inalatorie, idoneamente attrezzate sul piano organizzativo, strumentale ed umano per la effettuazione di trattamenti sinergici e/o complementari di tipo riabilitativo della funzione respiratoria

lettera e) attività sistematica di ricerca scientifica nelle discipline connesse alla specifica terapia termale: stessi criteri e punteggi di cui al precedente articolo 3, punto h).

Il possesso dei requisiti di cui sopra è soddisfatto anche attraverso associazioni tra aziende, centri studi, consorzi.

#### Art. 10

- punto 2) servizio interno di elettrocardiografia ecc. ....
- punto 5) équipe interdisciplinare di esperti nelle tematiche termali ecc. ....
- punto 7) centro di ricerca e studio concretamente operanti ecc. ....
- punto 10) servizio di dietologia

Il possesso dei requisiti di cui sopra è soddisfatto anche attraverso associazioni tra aziende, centri studi, consorzi.

#### Art 11

lettera a)

- punto a1) disponibilità di almeno un medico ecc.
- punto a2) disponibilità di uno specialista in idrologia medica ecc.

lettera b)

- punto b1) attività ed iniziative di divulgazione di nozioni attinenti ecc.
- punto b2) attività ed iniziative di indagine e/o di comunicazione ecc.
- punto b3) promozione e organizzazione, con cadenza, almeno annuale ecc.

Il possesso dei requisiti di cui sopra è soddisfatto anche attraverso associazioni tra aziende, centri studi, consorzi.

NB

Il requisito della “disponibilità presso il reparto di cura” dei medici specialisti, da valere anche per gli stabilimenti termali ubicati al di fuori del Bacino Termale Euganeo, deve intendersi non quale presenza fisica degli stessi presso lo stabilimento, ma quale disponibilità oraria, il cui intervento si attiva a chiamata e comporta, fino a concorrenza del monte ore previsto, la presa in carico del/dei paziente/i e l’espletamento delle altre funzioni specifiche.

Il coordinatore del servizio, qualora lo stesso sia svolto in forma consortile, o lo stabilimento termale, qualora lo stesso sia svolto singolarmente, è tenuto a inviare annualmente alla competente Direzione Regionale una relazione riportante il numero di visite e prestazioni effettuate da ciascuno specialista e ogni altra attività dallo stesso espletata tra quelle rientranti nelle funzioni specifiche elencate nel requisito.